



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA  
DI VENEZIA

**ORDINANZA**

*(numerazione in intestazione)*

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

**VISTO:** il Decreto Legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n° 96”;

**VISTO:** il D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO:** l’art. 59 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione;

**VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali datato 17/12/1999 riguardante la “sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell’ambito regionale veneto” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali datato 11/02/2000, il quale, recepite le proposte del Comitato di Coordinamento, disciplina l’attività di pesca dei molluschi bivalvi (vongole) nei Compartimenti Marittimi di Chioggia e Venezia e fasolari nei Compartimenti Marittimi di Chioggia, Venezia e Monfalcone;

**VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 22.12.2000 “Modificazioni al decreto ministeriale 21.07.1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

**VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 05.07.2002 “Modificazioni alla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi nei Compartimenti di Monfalcone, Venezia e Chioggia”;

**VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 24.07.2015 “Adozione del Piano di Gestione Nazionale per le attività di pesca condotte con il sistema draga idraulica e rastrelli da natante”;

**VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27.12.2016 “Adozione del Piano Nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola *venus spp*”;

**VISTA:** la circolare prot. 1912 in data 24.01.2017 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC III;

**VISTA:** la circolare prot. 13020 in data 31.05.2017 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC III;

**VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 09.10.2017 “Modifiche alle modalità di disciplina della pesca delle vongole (*Chamelea Gallina*) nei Compartimenti Marittimi di Venezia e Chioggia”;

**VISTA:** la circolare prot. 9984 in data 07.05.2018 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC III;

**VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27.02.2019 “Rinnovo dell’affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi del Compartimento Marittimo di Venezia al “CO.GE.VO. Venezia”, ed in particolare l’art. 3 che prevede la possibilità di turnazione dell’attività di pesca delle imbarcazioni;

**VISTA:** la circolare prot. 57212 in data 06.02.2024 del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC 3, relativo alla proroga per l’anno 2024 dell’affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

**VISTA:** l’autorizzazione all’attività di prelievo della risorsa “*Sipunculus Nudus*” – denominata “bibi” – con draga idraulica nell’ambito dei Compartimenti Marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia, pervenuta con dispaccio Mipaaf prot. 3550 del 05.02.2021;

**VISTA:** l’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 72/2020 datata 01 settembre 2020 relativa alla disciplina dell’attività di pesca delle vongole “*Chamelea Gallina*” e dei bibi “*Sipunculus Nudus*” con draga idraulica nell’ambito del Compartimento Marittimo di Venezia;

**VISTA:** l’istanza congiunta datata 29.02.2024 e successiva integrazione del 20.03.2024, con la quale i CO.GE.VO. di Venezia e Chioggia hanno richiesto di vietare dal 01 al 14 aprile, dal 11 maggio al 09 giugno e dal 06 luglio al 21 luglio 2024 l’attività di pesca delle vongole “*Chamelea Gallina*” e dei bibi “*Sipunculus Nudus*” con draga idraulica nell’ambito del Compartimento Marittimo di Venezia, al fine di ottemperare al fermo tecnico obbligatorio stabilito dall’art. 6 del D.M. 22.12.2000;

**RITENUTO:** opportuno accogliere la predetta richiesta di vietare l’attività di pesca delle vongole “*Chamelea Gallina*” e dei bibi “*Sipunculus Nudus*” nel Compartimento Marittimo di Venezia nei periodi dal 01 al 14 aprile, dal 11 maggio al 09 giugno e dal 06 luglio al 21 luglio 2024, per le motivazioni richiamate nelle premesse;

**ORDINA**

**ART. 1**

Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Venezia, la pesca delle **vongole** (*Chamelea Gallina*) e dei **bibi** (*Sipunculus Nudus*) con il sistema denominato "draga idraulica" è **vietata nei periodi dal 01 al 14 aprile, dal 11 maggio al 09 giugno e dal 06 luglio al 21 luglio 2024**, con contestuale sospensione, limitatamente ai predetti periodi, dell'efficacia dell'Ordinanza n° 72/2020 del 01 settembre 2020, citata in premessa.

## **ART. 2**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- degli artt. 10, 11 e 12 del Decreto Legislativo n. 4 in data 09 gennaio 2012 e ss.mm./ii.;
- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia)

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno **01 aprile 2024**.

Venezia, (data della firma digitale)

**IL COMANDANTE  
CA (CP) Filippo MARINI**

*firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo  
n. 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative*